

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 230 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - **Concessione al Consorzio di Bonifica dell'Ufita di grande derivazione di acqua per la portata di 180 l/s ad uso irriguo mediante n. 12 pozzi ubicati nei Comuni di Flumeri e di Frigento (AV).**

PREMESSO

* che il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, con sede in Grottaminarda (AV) alla via A. Moro n. 66, ha realizzato il progetto "Riordino idrogeologico finalizzato allo sviluppo e alla riqualificazione delle risorse agricole mediante l'irrigazione del fondovalle Ufita", finanziato dal CIPE con fondi della legge 64/86;

* che, a seguito del finanziamento da parte della Regione Campania con fondi P.O. FESR 1995-1996 del progetto "Riordino idrogeologico finalizzato allo sviluppo e alla riqualificazione del fondovalle Ufita mediante l'irrigazione negli agri di Flumeri, Sturno, Ariano Irpino e Frigento - 2° lotto", il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, con deliberazioni di Giunta dell'Amministrazione Provinciale di Avellino n. 1728 del 19.6.1991 e n. 505 del 25.03.1994 e successivo provvedimento dirigenziale della Provincia di Avellino n. 1 dell'11.1.1999, è stato autorizzato, ai sensi dell' art. 92 e ss. del R.D. 1775/33, alla ricerca di acque sotterranee;

* che il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, con istanza prot. n.460 in data 19.02.1998 corredata da documentazione tecnica, ha chiesto al Ministero dei Lavori Pubblici la concessione per la derivazione d'acqua dalla subalvea del fondovalle Ufita di 180 l/s (pari a moduli 1,80) mediante n. 12 pozzi, di cui n. 4 ricadenti nel Comune di Frigento e n. 8 nel Comune di Flumeri, per l'irrigazione di circa 1.100 ettari di terreno della piana dell'Ufita;

* che, con successiva istanza prot. n. 3110 in data 7.12.1999, il Consorzio di Bonifica dell'Ufita ha riproposto in sanatoria la richiesta di derivazione di cui sopra ai sensi dell'art. 23 comma 6 del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.;

* che con D.lgs. 31.03.1998 n. 112 art. 89 comma 1, lett. i), reso attuativo con DPCM 12.10.2000, sono state conferite alla Regione Campania, le funzioni relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua;

* che l'istruttoria è stata regolarmente esperita con l'emissione della relativa ordinanza del Ministero dei Lavori Pubblici-Provveditorato alle OO.PP. di Caserta n. 3743 dell'1.12.1998 senza opposizioni;

* che l'Ufficio Idrografico e Mareografico con nota prot. n. 556 del 16.2.1999 ha trasmesso il relativo parere idrologico;

* che la Regione Campania con deliberazione di G.R. n.1823 del 21.4.1999 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 616/77, sulla grande derivazione in argomento;

* che l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha espresso parere favorevole con note n. 1518 del 30.06.1998 e n. 2686 del 5.7.1999, riconfermato con nota n. 1142 del 2.7.2003, per la derivazione della portata di 180 l/s, per 16 ore giornaliere e per il periodo irriguo compreso tra gli ultimi quindici giorni del mese di maggio fino a metà settembre per un volume annuo complessivo di 1.275.264 m³, con le prescrizioni ed gli adempimenti riportati nella stessa nota;

* che il Settore Tutela dell'Ambiente, con nota n. 0156714 del 22.2.2005, ha chiarito che le opere esistenti, già autorizzate e realizzate, per le quali non è stata ancora rilasciata la concessione alla derivazione, possono essere escluse dalle procedure di valutazione di compatibilità ambientale qualora gli Enti preposti certifichino l'accettabilità della richiesta di emungimento;

CONSIDERATO

* che l'istruttoria è stata regolarmente esperita da parte del Settore Ciclo Integrato delle Acque;

* che sono stati acquisiti in fase istruttoria i pareri previsti per legge;

* che l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla richiesta di concessione in argomento con le note n.1518 del 30.06.1998, n.2686 del 5.7.1999 e n. 1142 del 2.7.2003;

* che con nota prot. n. 0191436 in data 3.3.2005 è stato richiesto all'Ente d'Ambito Calore-Irpino parere sulla richiesta di concessione in argomento, senza che sia pervenuta alcuna opposizione od osservazione;

* che è stato redatto apposito disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di cui trattasi;

* che l'Avvocatura Regionale, nell'esame di similare disciplinare di altra concessione, con nota n.0991019 del 14.12.2004 ha ritenuto la propria incompetenza ad esprimere parere;

* che i lavori relativi alle opere di derivazione sono stati regolarmente collaudati con atto di collaudo in data 8.4.1999 e successivo in data 25.10.2001;

* che non sono state presentate opposizioni alla derivazione in argomento, né istanze concorrenziali;

* che il Consorzio di Bonifica dell'Ufita è in regola con il pagamento dei canoni di derivazione;

RITENUTO che, pertanto, può essere assentita la concessione di derivazione d'acqua richiesta dal Consorzio di Bonifica dell'Ufita per la portata di 180 l/s (pari a moduli 1,80) per uso irriguo a servizio del fondovalle Ufita per la durata di anni 40 (quaranta), decorrente dalla data del presente atto;

DATO ATTO

* che la giurisprudenza ha costruito unitariamente tutte le concessioni come concessioni-contratto nel senso che sono sempre presente tanto l'atto autorizzativi quanto l'accordo;

* che non sono stati fissati gli indirizzi per la definizione delle condizioni a cui l'accordo deve soggiacere, determinando in tal modo la competenza della Giunta Regionale a deliberare su ogni singola concessione-contratto;

VISTO

* il R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.;

* la legge 5.1.1994, n. 36;

* il D.Lgs. 21.05.1998, n. 112;

* il D.Lgs. 11.05.1998, n. 152 e s.m.i.;

* gli atti dell'istruttoria depositati presso il Settore Ciclo Integrato delle Acque.

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi:

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Salvi i diritti dei terzi, è concesso al Consorzio di Bonifica dell' Ufita con sede in Grottaminarda alla via A. Moro n. 66, di derivare la portata di 180 l/s (pari a moduli 1,80) dalla falda profonda in fondovalle del fiume Ufita mediante 12 pozzi, di cui n. 4 ricadenti nel Comune di Frigento e n. 8 nel Comune di Flumeri (AV), opere di adduzione e distribuzione e 2 vasche di accumulo. La derivazione è limitata a 16 ore giornaliere nel periodo irriguo compreso tra il 16 maggio ed il 16 settembre di ciascun anno, con volume annuo complessivo di 1.275.264 m3, ed è concessa per irrigare circa 1.100 ha del fondovalle Ufita appartenenti ai territori dei Comuni di Flumeri, Sturmo, Ariano Irpino e Frigento.

2. La durata della presente concessione, fatti salvi i casi di rinunzia, decadenza o revoca, è fissata in anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, con l'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nello schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante.

3. La presente concessione potrà essere modificata o revocata in qualunque momento qualora dovesse risultare in contrasto con i diritti di terzi, con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità o con quelli indicati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, ovvero nel caso di modifica al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Campania.

4. Di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione.

5. Di stabilire che la concessione sarà efficace a tutti gli effetti dalla data del presente atto.

6. Per la presente concessione dovranno essere versati i canoni previsti dall'art. 18 comma 1 della legge n. 36 del 5.1.1994 con gli aggiornamenti stabiliti dalla Regione Campania, anche se il Consorzio non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della portata concessa. Per l'anno 2005 i canoni ammontano ad euro 75,64.

7. Il presente atto è inviato all'Assessore al Ciclo Integrato delle Acque, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, alla Provincia di Avellino, all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, all'Ente

d'Ambito Calore Irpino, al Consorzio di Bonifica dell'Ufita per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovranno essere vincolata la concessione della grande derivazione di acqua in sanatoria di 180 l/s per uso irriguo dalla subalvea del fondovalle Ufita mediante n. 12 pozzi di cui n. 4 ricadenti nel Comune di Frigento e n. 8 nel Comune di Flumeri, richiesta dal Consorzio di Bonifica dell'Ufita di Grottaminarda (AV) con istanza del 19.02.1998.

Articolo 1

QUANTITA' E USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

E' fissata nella portata massima di 180 l/s (moduli 1,80) la quantità d'acqua che il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, in seguito denominato "Consorzio", potrà derivare dalla subalvea del fondovalle Ufita mediante n. 12 pozzi, di cui n. 4 nel Comune di Frigento e n. 8 nel Comune di Flumeri.

L'acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente ad uso irriguo per la superficie di circa 1.100 Ha ricadenti nel territorio dei Comuni di Ariano Irpino, Flumeri, Frigento, Grottaminarda e Sturno in provincia di Avellino, per 16 ore giornaliere per un periodo di 123 giorni dal 16 maggio al 15 settembre, per un quantitativo di emungimento annuo complessivo pari a 1.275.264 m³ (123 gg. x 0,18 m³/s x 16 ore/g x 3.600 s/ora), a servizio degli utenti del Consorzio.

Articolo 2

LUOGO E MODALITA' DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di captazione dell'acqua di cui all'art. 1 del presente disciplinare, ubicate nel tratto compreso tra lo stabilimento FIAT ed il fiume Ufita e tra il V.ne Molino e la loc. Taverna di Annibale nei Comuni di Frigento e Flumeri (AV), consistono in un campo pozzi costituito da n. 12 pozzi con relative camere di manovra, disposti in modo da derivare la quantità di acqua richiesta, con profondità compresa tra 91 m. e 116 m. circa, con diametro di 300 mm.

Articolo 3

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Il Consorzio dovrà provvedere al monitoraggio della falda mediante due stazioni idrografiche con registrazione continua - ubicate una presso la sede del Consorzio e l'altra presso la diga Macchioni - ed un sistema di telecontrollo, installato presso la stessa sede del Consorzio, per acquisizione dei dati tramite sonde piezometriche all'interno dei pozzi.

Affinché la portata concessa non possa essere superata, dovrà essere installato su ciascun pozzo un misuratore di portata sigillato, completo di registratore e di totalizzatore della quantità d'acqua prelevata.

Saranno a carico del Consorzio le spese per l'acquisto, la posa in opera, la manutenzione e l'esercizio degli apparecchi misuratori, anche l'invio delle letture e delle registrazioni di tutti gli apparecchi all'Ente Concedente, nonché all'Autorità di Bacino competente per territorio, con cadenza semestrale, sia su supporto cartaceo che informatico.

Il Consorzio è, altresì, obbligato ad ottemperare ad ulteriori prescrizioni particolari che verranno impartite in relazione alle specifiche situazioni della derivazione di che trattasi.

Articolo 4

RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Consorzio dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o concessioni per l'esecuzione delle opere interessanti proprietà pubbliche e private, nonché provvedere a propria cura e spese alla manutenzione delle stesse opere.

Sono a carico del Consorzio tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime idraulico della falda di cui trattasi.

Il Consorzio dovrà garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di qualsiasi natura.

Il Consorzio è tenuto al risarcimento di qualsiasi danno che venisse arrecato ai beni pubblici e privati con le opere della derivazione e/o con il loro esercizio.

Articolo 5

VIGILANZA

Il Consorzio si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Ente Concedente, o altri Enti incaricati del controllo, intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Articolo 6

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione é accordata per un periodo di anni 40 (quaranta) successivi e continuativi, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al Consorzio potrà essere rinnovata la concessione con le modifiche e prescrizioni che si rendessero necessarie, per le variate condizioni dei luoghi o della risorsa idrica,

In caso di mancato rinnovo, come anche in caso di revoca o di rinuncia, la Regione Campania potrà acquisire in proprietà, senza corresponsione di alcun compenso o indennizzo, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie e quant'altro realizzato, ovvero potrà obbligare il Consorzio a rimuovere e ripristinare, a propria cura e spese, lo stato dei luoghi o quanto richiesto dall'interesse pubblico.

Articolo 7

CANONI

Il Consorzio corrisponderà alla Regione Campania i canoni previsti dall'art. 18 comma 1 della legge n. 36 del 5.1.1994, con gli aggiornamenti stabiliti dalla Regione Campania, anche in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'acqua di cui alla presente concessione, salvo quanto previsto, in caso di decadenza o rinuncia, dal comma 6 dell'art. 55 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.

Il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

I canoni per l'anno 2005 sono pari ad € 75,64 per l'uso irriguo.

Detto canone potrà essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione ad eventuali variazioni accertate ovvero per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentarie.

Articolo 8 CAUZIONE

Il Consorzio dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera di concessione, effettuare il versamento di € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla Regione Campania, a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 1775/1933, a garanzia degli obblighi da assumersi per effetto del presente atto. Detta somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione medesima; inoltre, il Consorzio si impegna al pagamento di tutte le spese per il rilascio della concessione, per registrazione, copia atti, stampa, bolli ed altro.

Articolo 9 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Consorzio è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti concernenti le concessioni di derivazione d'acqua pubblica, il buon regime delle acque, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di qualità.

Articolo 10 DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il Consorzio di Bonifica dell'Ufita elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Grottaminarda (AV) alla via A. Moro n. 66.